



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Latina
Servizio n. 3

ORD. n. 53/2020

**OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 11 MARZO 2020.**

INTEGRAZIONE

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente ordinanza Sindacale n. 52/2020;

PREMESSO:

- che l'O.M.S. il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agente virali trasmissibili;

VISTI:

- il Decreto Legge n.6 del 23/02/2020, ed in particolare l'art. 3;
- il D.P.C.M. del 23/02/2020 recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- tutti i successivi provvedimenti recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, ancorchè non trascritti;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;
- l'Ordinanza N. Z00037 del 30/04/2020 del Presidente della Regione Lazio, avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica." Con la quale si dispone che i Sindaci adottino provvedimenti atti a programmare "fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto";

VISTI altresì:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

RITENUTO opportuno, nel rispetto delle indicazioni dell'ordinanza sopra indicata, adottare provvedimenti finalizzati ad evitare assembramenti e file di cittadini nei pressi delle attività commerciali in attesa del proprio turno di entrata;

ORDINA

Che il punto **B**, richiamato nell'Ordinanza n. 52/2020, sia **integrato** con le seguenti attività e con gli orari indicati:

- A partire dal 4 maggio 2020, in conformità con quanto disposto dal DPCM del 26 aprile e dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 30 aprile 2020 n. Z00037, le seguenti attività commerciali potranno svolgere la propria attività dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 21.00 e la domenica ed i festivi dalle 7 alle ore 13.00:
 - edicole, fiorai, tabacchi e toelettatura animali di compagnia.
- Resta fermo l'obbligo per gli operatori commerciali di svolgere, nell'ambito degli orari sopra indicati, esclusivamente le attività consentite dalle vigenti disposizioni, con particolare riguardo a quanto disciplinato dal D.P.C.M 26/04/2020, e che per gli stessi vige l'obbligo di adottare tutte le misure idonee al fine di evitare assembramenti (la clientela deve mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e utilizzare protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine) ed a garantire la sicurezza della clientela stessa (mediante uso di protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine), guanti, prodotti per l'igiene, ecc.), stabiliti da D.P.C.M. e/o Ordinanze Regionali e Sindacali;
- sono fatte salve tutte le disposizioni regionali e nazionali in materia;

DEMANDA

Alle forze dell'ordine i controlli relativi alla corretta osservanza delle presenti disposizioni.

RENDE NOTO

che avverso la presente ordinanza è proponibile (legge 06.12.1971, n. 1034) ricorso al TAR Lazio – Sez. –di Latina, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dispone che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Latina – @pec.interno.it;
- alla Questura di Latina - urp.quest.lt@pecps.poliziadistato.it;
- al Commissariato Polizia di Stato di Formia comm.formia.lt@pecps.poliziadistato.it
- alle Stazioni dei Carabinieri di Minturno e Scauri tlt24451@pec.carabinieri.it - ;
- alla Regione Lazio – Presidenza della Giunta Regionale – pec protocollo@regione.lazio.legalmail.it - tlt32049@pec.carabinieri.it
- alla Polizia Municipale – Sede
- al Servizio n. 3 del Comune di Minturno, Sede
- al C.O.C.; Sede
- Confcommercio ed altre associazioni maggiormente rappresentative

Il presente atto oltre che sull'albo pretorio, altresì, va pubblicato sul sito web istituzionale del Comune.

Minturno Lì 04/05/2020



IL SINDACO
(Dr. Gerardo STEFANELLI)